Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1545.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1546.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione militare ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1547.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1548.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, che modifica l'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra

gli Istituti fascisti autonomi, per le case popolari, con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1549.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1550.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1551.

Norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti del 5 luglio 1934-XII, del 1° aprile 1935-XIII, dell'8 ottobre 1936-XIV e del 28 gennaio 1937-XV, coi quali si provvede, tra l'altro, alla conversione in Regie delle Scuole secondarie di avviamento professionale già pareggiate di Bassano, Bondeno, Ischia, Palazzolo sull'Oglio e Poppi; delle scuole di Cittadella, Frascati, Riva, S. Giovanni in Persiceto, Teano e Torre del Greco; delle Scuole di Bozzolo, Busto Arsizio, Castellammare di Stabia, Castelvetrano, Chiusi, Ciriè, Cologna Veneta, Conversano, Desenzano sul Garda, Frattamaggiore, Galatina, Isola della Scala, Larino, Legnano, Martina Franca, Mola di Bari, Ostiglia, Ovada, Palestrina, Piove di Sacco, Pirano, Poggio Mirteto, Polesella, Portomaggiore, Rapallo, Reggio Calabria, Romagnano Sesia, Romano di Lombardia, Sant'Elpidio al Mare, Santhià, Spilimbergo, Terlizzi, Terracina, Vignola e delle scuole di Besozzo, Breno, Carpi, Sassuolo e Seregno;

Visti i Regi decreti 3 giugno 1924-II, n. 969, e 28 maggio 1925-III, n. 1190;

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, e 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta — in attesa della emanazione dei regolamenti previsti dalle dette leggi — di procedere alla emanazione delle norme per l'assunzione del personale titolare delle scuole predette e di disciplinare la concessione dei pareggiamenti e delle sedi d'esame;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare direttivo e insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie, coi Regi decreti del 5 luglio 1934-XII, del 1° aprile 1935-XIII, dell'8 ottobre 1936-XIV, del 28 gennaio 1937-XV e di quelle che potranno essere convertite in Regie entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sono applicabili, con le decorrenze stabilite per ciascuna regificazione, le norme e le condizioni vigenti per il personale direttivo ed insegnante delle

scuole medie classiche, scientifiche e magistrali di cui al R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, e successive modificazioni.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare addetto alle esercitazioni pratiche delle stesse scuole si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, predetto.

Art. 2.

Le norme e le condizioni di cui al precedente articolo sono applicabili anche ai titolari delle cattedre di lingua straniera e di disegno delle scuole secondarie di avviamento professionale, indicate nell'articolo medesimo, derivate dalla trasformazione delle scuole già complementari o già di avviamento al lavoro di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, sempre che la loro nomina in ruolo sia anteriore all'entrata in vigore del R. decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379: ad essi è fatto il trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 34 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Art. 3.

I professori e i direttori titolari delle scuole di avviamento pareggiate di cui all'art. 1 sono assunti in servizio dello Stato in scuole di pari ordine e grado anche se non posseggono, rispettivamente, i requisiti di cui al n. 6 dell'art. 99 e al n. 4 dell'art. 100 del regolamento approvato col R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, purchè siano stati assunti nelle scuole di avviamento pareggiate con l'approvazione della competente autorità scolastica, in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo, oppure abbiano all'atto della pubblicazione del presente decreto, acquisita in essa scuola la stabilità.

Art. 4.

Per i professori nominati prima dell'entrata in vigore del regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084, la condizione del possesso del titolo di abilitazione si intende soddisfatta quando detti professori risultino forniti del titolo d'abilitazione richiesto per occupare cattedre costituite, giusta l'ordinamento anteriore a quello secondo i casi, del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523.

Per i professori nominati dopo l'entrata in vigore dei predetti Regi decreti, sino al principio dell'anno scolastico 1928-1929, la stessa condizione s'intende egualmente soddisfatta, quando essi siano stati ammessi ai concorsi con uno dei titoli di studio che davano adito ai concorsi governativi.

Art. 5.

Sino a quando non sarà emanato il Regolamento previsto dall'art. 21, terzo e quarto comma della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932-X, numero 490, si applicano per i pareggiamenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale della donna libere, le norme di cui ai Regi decreti 6 giugno 1925-IV, n. 1084, e 21 marzo 1935-XIII, n. 1118, con l'osservanza inoltre delle prescrizioni seguenti:

a) le scuole, istituti e corsi a tipo industriale debbono avere locali per officine e laboratori che per situazione, ampiezza, luminosità, aereazione ed ogni altro requisito rispondano alle esigenze tecniche e didattiche proprie del loro particolare indirizzo;

nel caso che la scuola, istituto o corso attuino l'indirizzo edile dovranno inoltre disporre di un'area scoperta e di una tettoia di conveniente ampiezza per le esercitazioni di cantiere;

b) le scuole tecniche a indirizzo agrario e gli istituti tecnici agrari debbono disporre di un'azienda agraria rispecchiante, come organizzazione, le condizioni economico-agrarie locali, dotata di edifici razionalmente costruiti per i vari usi agricoli;

le scuole e i corsi di avviamento a tipo agrario debbono disporre di un campo didattico di conveniente ubicazione, natura ed estensione, e, in ogni caso, di superficie non inferiore a un quarto di ettaro;

c) gli istituti tecnici nautici e le scuole e i corsi di avviamento a tipo marinaro debbono disporre di un'area scoperta per la sistemazione dell'albero di manovra, e di un locale ampio, luminoso e aereato ad uso di officina per le esercitazioni pratiche;

d) le scuole e i corsi a tipo professionale femminile debbono avere adatti locali per le esercitazioni pratiche di economia domestica.

Art. 6.

La concessione della sede d'esame, limitatamente ai propri alunni, può essere disposta a favore delle scuole e istituti di istruzione media tecnica liberi, comprese le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, quando ricorrano le condizioni seguenti:

a) che la sede risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche ed offra le necessarie garanzie per la incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

b) che esista tutto l'occorrente per le esercitazioni pratiche in rapporto al tipo, indirizzo o specializzazione;

c) che l'arredamento per qualità e quantità corrisponda alle esigenze didattiche;

d) che l'insegnamento sia impartito secondo i programmi governativi;

e) che gli alunni siano provvisti dei titoli di studio prescritti per la classe che frequentano;

f) che gli insegnanti siano regolarmente abilitati per la materia che insegnano;

g) che il personale tecnico e gli istruttori pratici abbiano i titoli richiesti dalle disposizioni vigenti;

h) che l'ente interessato anticipi le spese per le ispezioni e per il commissario di esame secondo le misure stabilite dalle vigenti leggi.

La concessione è disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e potrà essere revocata qualora vengano meno le condizioni sopra indicate e qualora non vi sia adeguato numero di alunni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1552.

Proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento dell'Agro Romano, nonchè la legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine al quale è subordinato il godimento delle agevolazioni fiscali, relative agli atti e contratti diretti al bonificamento agrario nelle zone di applicazione delle leggi sull'Agro Romano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del quinquennio previsto dagli articoli 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento dell'Agro Romano e dagli articoli 40 e 41 della tabella allegato *B* alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che fosse già scaduto alla entrata in vigore del presente decreto-legge senza che le opere di bonifica siano state eseguite, può essere prorogato per un termine uguale o anche ridotto, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura, allorchè il mancato compimento delle opere medesime sia dovuto a giustificate cause eccezionali.

Agli effetti della suindicata disposizione e con le stesse modalità può anche essere accordata la proroga di cui sopra per la esecuzione di opere di bonifica relative ad atti già stipulati all'entrata in vigore del presente decreto, in ordine ai quali sia sorta contestazione sullo scopo di bonifica cui sono diretti o sulla possibilità di eseguire le opere.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti per i quali alla data della sua entrata in vigore sia già avvenuto il pagamento delle tasse normali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, foglio 43. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 agosto 1937-XV.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Imola (Bologna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 24 dello statuto della Cassa di risparmio di Imola (Bologna), approvato con R. decreto del 14 luglio 1937-XV;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. dott. Luigi Baroncini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Imola (Bologna) per il quadriennio 1° settembre 1937 - 31 agosto 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3187)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1937-XV.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cassa di risparmio di Modena all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3184)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1937-XV.

Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone (Pesaro) da parte della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1312, col quale è stata disposta l'incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone, nella Cassa di risparmio di Pesaro;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta

l'incorporazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Frontone e S. Savino in Frontone (Pesaro) nella Cassa di risparmio di Pesaro, di cui al R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1312, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1° assunzione, da parte della Cassa di risparmio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e passività, compresa la liquidazione del personale della Cassa rurale;

2° utilizzo, da parte della Cassa di risparmio, del capitale sociale e delle riserve della Cassa rurale a copertura delle sofferenze e delle perdite;

3° rinunzia, da parte della Cassa di risparmio, a qualsiasi azione nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei soci della Cassa rurale, sempreché non si rilevino, nel corso della incorporazione, fatti che rivestano carattere penale o che, comunque, portino notevole variazione delle consistenze reali a fronte delle risultanze contabili accertate nell'inventario di consegna;

4° obbligo, da parte della Cassa di risparmio, di corrispondere la somma di L. 150 a ciascuno dei 99 soci della Cassa rurale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3186)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 agosto 1937-XV.

Trasferimento nel ruolo del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute di funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 73 del 23 marzo 1937, che indice il concorso per il trasferimento nel ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di impiegati di altre Amministrazioni statali e dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Viste le domande dei concorrenti;

Viste le decisioni della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, sopracitato;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1937-XV i seguenti impiegati sono trasferiti nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, nel gruppo *A*, nei gradi e nell'ordine seguente, con la qualifica e con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo a fianco di ciascuno indicati:

COGNOME E NOME Qualifica	Grado	STIPENDIO E SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO IN CONFORMITÀ				
		della legge 27-6-929 n. 1047	del R.D.L. 20-11-930 n. 1491	del R.D.L. 14-4-934 n. 561	del R.D.L. 24-9-936 n. 1719	del R.D.L. 27-6-937 n. 1033
Marchetti Armando (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923,61	11.520,67 2.077.50
Pastore Enrico (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923.61	11.520,67 2.077 —
La Rosa Carmelo (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923,61	11.520,67 2.077,50
Paparatti Giuseppe (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923,61	11.520,67 2.077,50
Amari Michele (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923,61	11.520,67 2.077,50
Salluzzo Rosario (1), segretario	10° s. a.	12.200 — 2.200 —	10.736 — 1.936 —	9.877,12 1.781,12	10.667,29 1.923,61	11.520,67 2.077,50
Dell'Orco Alfredo, vice-segretario	11° s. a.	9.300 — 1.800 —	8.184 — 1.584 —	7.692,96 1.488,96	8.308,40 1.603,03	8.973,07 1.736,73
Bilotta Vincenzo, vice-segretario	11° s. a.	9.300 — 1.800 —	8.184 — 1.584 —	7.692,96 1.488,96	8.303,40 1.608,08	8.973,07 1.736,73

(1) Con riserva di anzianità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
GUARNERI.

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1937-XV.
Norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 30 del regolamento, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1935, con il quale furono dettate norme integrative per l'applicazione del succitato regolamento 12 maggio 1927, n. 824, e, fra esse, quelle per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore previsti dal surrichiamato art. 30;

Ritenuta l'opportunità di modificare le dette norme;

Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

CAPO I.

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE - CLASSIFICA DEI CERTIFICATI STESSI E NORME GENERALI.

Art. 1.

I certificati di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore sono di quattro gradi.

Il certificato di 1° grado abilita alla condotta di tutti i generatori di vapore, fissi, semifissi e locomobili, di qualsiasi tipo, superficie e potenzialità.

I certificati di 2° e di 3° grado possono essere particolari o generali, a seconda che abilitino alla condotta di una determinata categoria di generatori (certificati particolari), oppure abilitino alla condotta di più categorie di generatori (certificati generali). I certificati particolari di 2° grado abilitano rispettivamente:

a) alla condotta di generatori fissi e semifissi, a piccolo volume d'acqua (multitubolari e simili), aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 500 m² ed una potenzialità normale non superiore a 20 tonnellate orarie di vapore (certificato particolare per generatori a piccolo volume d'acqua);

b) alla condotta di generatori fissi e semifissi, a grande e medio volume d'acqua (tipo Cornovaglia e derivati, con o senza tubi da fumo, a grandi corpi e simili), aventi una superficie di riscaldamento oltre 25 m² ma non superiore a 500 m² (certificato particolare per generatori a grande e medio volume d'acqua).

Il certificato generale di 2° grado abilita alla condotta di entrambe le suindicate categorie di generatori.

I certificati particolari di 3° grado abilitano rispettivamente:

a) alla condotta di generatori fissi, di qualsiasi tipo, aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 25 m² ed una potenzialità normale non superiore a 1/2 tonnellata oraria di vapore (certificato particolare per piccoli generatori fissi);

b) alla condotta di generatori semifissi, di qualsiasi tipo, aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 25 m² ed una potenzialità normale non superiore a 1/2 tonnellata oraria di vapore (certificato particolare per piccoli generatori semifissi).

Il certificato generale di 3° grado abilita alla condotta di entrambe le suindicate categorie di generatori.

Il certificato di 4° grado abilita alla condotta di locomobili.

Art. 2.

I certificati di abilitazione vengono rilasciati previo esame a norma del presente decreto.

Per l'ammissione all'esame l'aspirante deve avere prestato un tirocinio con mansioni effettive da fuochista sotto la guida di un conduttore abilitato a soddisfare agli altri requisiti prescritti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Il titolare di uno dei due certificati particolari di 2° o di 3° grado, che abbia presentato domanda per l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato generale dello stesso grado, può essere autorizzato dal capo circolo dell'Ispettorato corporativo, nella cui circoscrizione il titolare suddetto ha domicilio, a condurre, fino al termine dell'esame, i generatori cui rispettivamente si riferisce l'altro certificato particolare di 2° o di 3° grado.

L'autorizzazione è conferita previo accertamento della idoneità dell'aspirante, eseguito dai funzionari del Circolo dell'Ispettorato corporativo o dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ed inteso il parere della Sezione regionale dell'Associazione predetta.

Art. 4.

Durata del tirocinio.

Per l'ammissione all'esame prescritto per il rilascio del certificato di 1° grado, è necessario che l'aspirante:

a) sia in possesso della licenza di scuola tecnica industriale per la sezione meccanica, ovvero del diploma o certificato rilasciato per l'analogo corso da una scuola professionale libera ad orario serale o festivo riconosciuta — agli effetti del presente articolo — dal Ministero delle corporazioni, ovvero del certificato di operaio macchinista rilasciato nel Regno dalle autorità competenti, ed abbia altresì prestato un tirocinio complessivo di 180 giornate di lavoro, delle quali 15 presso una locomobile e 165 presso un generatore di qualsiasi tipo avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m² oppure una potenzialità normale superiore a 20 tonnellate orarie di vapore;

b) oppure sia in possesso del certificato generale di 2° grado rilasciato, a sensi del presente decreto, da almeno un anno, ed abbia prestato un tirocinio di 15 giornate di lavoro presso una locomobile.

Art. 5.

Per l'ammissione agli esami prescritti per il rilascio dei certificati particolari o generali di 2° e di 3° grado o del certificato di 4° grado valgono le seguenti disposizioni:

a) per ciascuno dei due certificati particolari di 2° grado, è necessario che l'aspirante abbia prestato un tirocinio di 180 giornate di lavoro per la condotta di un generatore o di più generatori compresi nella categoria cui si riferisce, a sensi del 4° comma dell'art. 1, il certificato particolare di 2° grado che l'aspirante stesso intende conseguire.

Il generatore ed i generatori suddetti devono avere una superficie di riscaldamento superiore a 25² ed una potenzialità normale superiore a mezza tonnellata oraria di vapore;

b) per il certificato generale di 2° grado, è necessario che l'aspirante abbia prestato un tirocinio complessivo di 240 giornate di lavoro, e, precisamente, un tirocinio di 180 giornate per la condotta di un generatore o di più generatori compresi in una delle due categorie cui si riferisce, a norma del 5° comma dell'art. 1, il detto certificato generale di 2° grado, più un tirocinio di 60 giornate di lavoro per la condotta di un generatore o di più generatori compresi nell'altra delle due categorie surrichiamate;

c) per ciascuno dei due certificati particolari di 3° grado, è necessario che l'aspirante abbia prestato un tirocinio di

90 giornate di lavoro per la condotta di un generatore o di più generatori compresi nella categoria cui si riferisce, a sensi del 6° comma dell'art. 1, il certificato particolare di 3° grado che l'aspirante stesso intende conseguire;

d) per il certificato generale di 3° grado, è necessario che l'aspirante abbia prestato un tirocinio complessivo di 120 giornate di lavoro, e, precisamente, un tirocinio di 90 giornate per la condotta di un generatore o di più generatori compresi in una delle due categorie cui si riferisce, a sensi del 7° comma dell'art. 1, il detto certificato generale di 3° grado, più un tirocinio di 30 giornate di lavoro per la condotta di un generatore o di più generatori compresi nell'altra delle due categorie surrichiamate;

e) per il certificato di 4° grado, è necessario che l'aspirante abbia prestato un tirocinio di 45 giornate di lavoro per la condotta di una locomobile.

Art. 6.

Riduzioni del tirocinio.

La durata del tirocinio, prevista dai precedenti articoli 4 e 5, è rispettivamente ridotta:

a) di un terzo, in favore dell'aspirante in possesso della licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, ovvero di un certificato di frequenza, con buon esito, dei corsi di una scuola per conduttori di generatori di vapore, autorizzata dal Ministero delle corporazioni;

b) di una metà, in favore dell'aspirante in possesso della licenza di un istituto per l'istruzione media tecnica;

c) di una metà, in favore dell'aspirante ad un certificato di 3° grado (particolare o generale) che sia in possesso del certificato di 4° grado, come anche in favore dell'aspirante ad un certificato di 2° grado (particolare o generale) che sia in possesso del certificato generale di 3° grado;

d) di tre quarti, in favore dell'aspirante al certificato generale di 3° grado, che sia in possesso di un certificato particolare di 3° grado, come anche in favore dell'aspirante al certificato generale di 2° grado che sia in possesso di un certificato particolare di 2° grado.

Le riduzioni predette non possono cumularsi fra loro.

Art. 7.

Libretto personale di tirocinio.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 10 — ultimo comma — e 20 del presente decreto, l'aspirante al conseguimento di un certificato di abilitazione, per poter comprovare la prestazione del periodo di tirocinio prescritto, deve provvedersi del libretto personale di tirocinio.

All'uopo l'interessato deve avanzare domanda scritta alla Sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione egli abbia il suo domicilio.

Alla domanda — da redigersi su carta da bollo da L. 4 — debbono essere allegati:

a) una marca da bollo da L. 4;

b) una fotografia, di data recente (a capo scoperto), formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;

c) il certificato di nascita, dal quale risulti una età non inferiore agli anni quindici compiuti.

L'interessato deve inoltre produrre un documento dal quale risulti la professione esercitata o l'occupazione attuale, ovvero esibire il libretto di lavoro qualora egli ne sia in possesso.

La Sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, accertata la regolarità della documentazione, provvede a redigere il libretto personale di tirocinio ed a fare annullare dal competente Ufficio bollo e registro la marca da bollo da L. 4, apposta sul libretto medesimo.

Rilascia poi il libretto all'interessato senza altre spese all'infuori del rimborso delle eventuali spese postali e provvede a comunicare al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo il nome ed il domicilio del titolare del libretto.

I libretti di tirocinio, del modello conforme all'allegato A del presente decreto, sono forniti gratuitamente dal Ministero delle corporazioni all'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Art. 8.

Tirocinio supplementare.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una sessione degli esami di abilitazione previsti dagli articoli 11 e seguenti del presente decreto, per potere essere ammesso ad altra sessione di esami, deve compiere un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il certificato di abilitazione per il conseguimento del quale non fu riconosciuto idoneo.

Il tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli esami in cui sia stato riprovato, abbia beneficiato di equipollenza prevista dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 9.

Accertamento del tirocinio.

Gli Agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione delle verifiche che eseguano al generatore di vapore cui il tirocinante è addetto, debbono constatare, su richiesta di costui, l'effettivo suo disimpegno delle mansioni di fuochista, sotto la guida di un conduttore abilitato, presso il tipo di generatore indicato dal libretto personale di tirocinio, e debbono apporre, sul libretto stesso, la dichiarazione dell'accertamento eseguito.

È sufficiente agli effetti dell'ammissione agli esami, una sola dichiarazione, purchè relativa ad accertamento compiuto in data posteriore alla data del rilascio del libretto di tirocinio.

Art. 10.

Equipollenze di tirocinio.

Il periodo di servizio con mansioni effettive di fuochista, compiuto durante il servizio militare presso generatore di vapore, vigilato direttamente da Amministrazione militare a sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sarà considerato equipollente al corrispondente periodo di tirocinio prestato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del presente decreto, sempre che il detto periodo di servizio militare sia certificato nel foglio matricolare od in documento aggiuntivo con le indicazioni del tipo, della superficie e della potenzialità del generatore cui il militare è stato addetto.

Il Ministero delle corporazioni, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, può riconoscere, come periodo di tirocinio equipollente, il periodo di servizio di fuochista prestato all'estero e certificato dall'Autorità pubblica competente dello Stato estero con le indicazioni del tipo, della superficie e della potenzialità del generatore cui il fuochista è stato addetto.

Il possessore di uno dei titoli indicati all'art. 20 del presente decreto può ottenere — oltre al rilascio del certificato di abilitazione cui, a sensi del medesimo art. 20, il titolo da lui posseduto è dichiarato equipollente — anche la ammissione agli esami per il certificato di abilitazione immediatamente superiore, senza obbligo di prestare alcun tirocinio.

CAPO II.

ESAMI PER ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI GENERATORI DI VAPORE.

Art. 11.

Le sessioni di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono stabilite di volta in volta dal Ministero delle corporazioni, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le sessioni di esame debbono essere tenute nei capoluoghi di provincia, e, di preferenza, nelle città in cui abbiano sede i Circoli dell'Ispettorato corporativo e le Sezioni regionali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 12.

Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve presentare al Circolo dell'Ispettorato corporativo, nella cui circoscrizione egli abbia il suo domicilio, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 4 ed indicante l'esatto indirizzo dell'aspirante.

Nella domanda deve essere dichiarato il grado del certificato che si intende conseguire, e, ove trattisi di certificato di 2° o di 3° grado, deve dichiararsi altresì se si richiegga il certificato generale ovvero un determinato certificato particolare.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato penale;

b) il certificato di buona condotta, rilasciato dall'Autorità del Comune di attuale residenza dell'aspirante, e, quando la durata della detta residenza risulti inferiore all'anno, il certificato analogo rilasciato dall'autorità del Comune di residenza precedente;

c) il certificato medico di idoneità fisica al mestiere di conduttore di generatori di vapore;

d) il certificato degli studi compiuti;

e) il libretto personale di tirocinio, con la dichiarazione o le dichiarazioni occorrenti a sensi degli articoli 9 e 10 del presente decreto;

f) una fotografia (formato tessera) di data recente, firmata sul verso dall'aspirante.

I certificati di cui alle lettere *a)* e *c)* debbono essere di date non anteriori a tre mesi rispetto alla data di inizio della sessione di esami; il certificato di cui alla lettera *b)* deve essere di data non anteriore ad un mese.

Non può essere ammesso agli esami l'aspirante il quale non abbia compiuto gli anni diciotto alla data del decreto che indice la sessione di esami.

Art. 13.

Se un candidato abbia riportato condanna penale, spetta alla Commissione esaminatrice il giudizio della sua ammissione all'esame in relazione ai suoi precedenti, alla qualità della pena inflittagli, al tempo trascorso dall'ultima condanna ed alla condotta successiva.

La Commissione ha facoltà di escludere dall'esame i candidati che risultino dediti all'ubriachezza e che abbiano carattere litigioso.

Nel caso che le dichiarazioni risultanti dal libretto di tirocinio siano riconosciute alterate dalla Commissione esaminatrice, questa deve darne denuncia all'Autorità giudiziaria.

La Commissione redigerà un verbale dal quale risultino, per ciascun candidato escluso, le ragioni della esclusione.

Art. 14.

Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi stabiliti in relazione ai certificati da conseguire ed annessi al presente decreto (allegato *C*).

La prova pratica deve essere data su almeno un generatore di vapore in azione.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di dichiarare idoneo al conseguimento di certificato particolare di 3° o di 2° grado il candidato da essa giudicato non idoneo per il conseguimento del certificato generale di 3° e di 2° grado.

Art. 15.

Le deliberazioni della Commissione sulla regolarità dei documenti, sull'attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissibilità e l'esclusione dei candidati agli esami e sul merito degli esami, sono definitive.

Art. 16.

Dei risultati degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai commissari.

Chiusa la sessione di esami, il presidente della Commissione comunica i risultati al Ministero delle corporazioni, nonchè alla Sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione sono domiciliati i vari candidati.

La comunicazione deve elencare i vari candidati esclusi dall'ammissione agli esami, quelli riprovati e quelli riconosciuti idonei, indicando per ciascuno degli idonei il certificato di abilitazione conseguito.

Art. 17.

A ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è dovuto un onorario di L. 15, ed al segretario un compenso di L. 8 per ogni candidato esaminato.

Sono inoltre dovute le diarie e spese di viaggio, da liquidarsi le une e le altre secondo le norme in vigore per i funzionari dello Stato, quando i commissari ed il segretario debbano recarsi fuori di residenza.

Art. 18.

Tutte le spese occorrenti per gli esami sono a carico dei candidati, che devono, a tale scopo, fare un deposito presso la sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione nella misura e nei modi stabiliti dal Ministero delle corporazioni nel decreto che indica la sessione di esami.

Il presidente della Commissione ha la gestione dei fondi suddetti e provvede alla liquidazione delle spese e degli onorari.

La liquidazione delle spese e degli onorari diviene definitiva ed esecutiva solo dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il deposito deve essere restituito, salvo deduzione delle spese occorse, ai candidati non ammessi agli esami ed a quelli che, per motivi ricosciuti legittimi, non abbiano potuto presentarsi agli esami.

CAPO III.

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE. EQUIPOLLENZE E DUPLICATI DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE.

Art. 19.

Rilascio dei certificati di abilitazione.

Il certificato di abilitazione, del modello conforme all'allegato *B* del presente decreto, è rilasciato dal competente Circolo dell'Ispettorato corporativo in base al verbale della Commissione esaminatrice. Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare, o direttamente, o a mezzo dell'Arma dei RR. CC., o a mezzo di altri uffici pubblici.

L'Autorità che procede alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare, trascriverne sul certificato i connotati e far apporre, in sua presenza, la firma del titolare sul certificato stesso.

Deve altresì ritirare ricevuta dell'effettuata consegna e trasmetterla al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, insieme con la sua dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi sopra indicati.

Art. 20.

Equipollenze dei certificati di abilitazione.

Il possessore di uno dei titoli o certificati sottoindicati ha diritto al rilascio del certificato di abilitazione al quale il titolo o certificato posseduto è dichiarato equipollente a norma del presente articolo.

Le equipollenze sono stabilite in relazione alla classifica dei certificati di abilitazione disposta dall'art. 1 del presente decreto.

È equipollente al certificato di 1° grado il titolo di ufficiale macchinista nella marina mercantile nazionale.

Sono equipollenti al certificato generale di 2° grado:

a) il certificato di nomina nella Regia marina a secondo capo meccanico effettivo proveniente dai volontari;

b) il certificato di nomina nella Regia marina a sottufficiale meccanico richiamato, purchè il titolare abbia prestato, durante il periodo del richiamo, almeno un anno di soddisfacente servizio alle caldaie;

c) il certificato di nomina nella Regia marina a sottocapo meccanico, con servizio di almeno un anno, prestato dopo la data di nomina sulle Regie navi armate.

Sono equipollenti al certificato generale di 3° grado:

a) il certificato di nomina a sotto-capo meccanico della Regia marina;

b) il certificato di nomina a sotto-capo fuochista volontario abilitato alla condotta di caldaie per siluranti o di macchine a vapore;

c) il certificato di servizio prestato per almeno un anno come fuochista nella Regia marina, oppure come macchinista o fuochista nella marina mercantile nazionale, oppure come fuochista nella Regia guardia di finanza o nella Regia aeronautica o nel Genio militare (Compagnie speciali) o nelle officine degli opifici militari.

Sono equipollenti al certificato di 4° grado sia il certificato di servizio prestato per almeno un anno come fuochista nelle officine delle Ferrovie dello Stato o nelle ferrovie o tramvie a vapore, sia il certificato di macchinista nelle ferrovie e tramvie a vapore.

Art. 21.

Riconoscimento delle equipollenze.

L'equipollenza è dichiarata dal capo circolo dell'Ispettorato corporativo nella cui circoscrizione l'interessato abbia domicilio. A tal uopo costui deve presentarne domanda unendovi gli atti per i quali si richiede l'equipollenza.

L'Ispettorato, accertate la regolarità della documentazione e la sua validità per l'equipollenza, provvede:

a) a dichiarare sui libretti personali di tirocinio, rilasciati a sensi dell'art. 7, le equipollenze di tirocinio previste dai comma 1° e 2° dell'art. 10;

b) a rilasciare, nei casi previsti dall'art. 20, il certificato di abilitazione spettante, annotando sul medesimo, in luogo del risultato degli esami sostenuti, gli estremi del documento riconosciuto equipollente.

I documenti esibiti per il riconoscimento delle equipollenze possono, dopo la deliberazione del Circolo dell'Ispettorato corporativo, essere restituiti agli interessati.

Art. 22.

Duplicati dei certificati di abilitazione.

Possono essere rilasciati duplicati dei certificati di abilitazione solo nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali.

Il Circolo dell'Ispettorato corporativo, che ha rilasciato il certificato originale provvederà — dietro domanda dell'interessato, corredata di fotografia — al rilascio del duplicato, in analogia a quanto disposto all'art. 21, lettera *b*) del presente decreto.

Per il duplicato sono dovuti dal richiedente i soli diritti di bollo.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 23.

Ammissione agli esami per il certificato di 1° grado.

Nei primi due anni decorrenti dalla entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione di 1° grado agli aspiranti i quali, pur essendo sprovvisti dei titoli prescritti dall'art. 4, abbiano frequentato con buon esito i corsi di una scuola autorizzata per conduttori di generatori di vapore ed abbiano altresì prestato un tirocinio di 240 giornate complessive di lavoro, delle quali 30 presso una locomobile, e 210 presso uno o più generatori di vapore, fissi o semifissi, aventi una superficie di riscaldamento superiore a 500 m² oppure una potenzialità superiore a 20 tonnellate orarie di vapore.

Sostituzione di certificati di abilitazione emessi in base a precedenti disposizioni.

Art. 24.

I certificati di abilitazione rilasciati o dichiarati equipollenti prima della entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità, a termini delle disposizioni in base alle quali vennero rilasciati, per un termine di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro tale termine, detti certificati debbono essere sostituiti a norma degli articoli seguenti con i certificati di abilitazione previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso il termine, i certificati non sostituiti perdono ogni validità, ed i loro titolari non possono continuare ad esercitare la condotta di generatori di vapore.

Art. 25.

Il rilascio dei nuovi certificati di abilitazione, spetta al Circolo dell'Ispettorato corporativo, nella cui circoscrizione l'interessato esercita la condotta di generatori di vapore.

All'uopo l'interessato deve avanzarne domanda al Circolo suddetto allegandovi:

a) una fotografia recente (formato tessera) firmata sul verso;

b) il certificato od i certificati di abilitazione già posseduti.

L'Ispettorato corporativo, rilascierà ricevuta del certificato o dei certificati di abilitazione esibiti. Detta ricevuta sostituisce ad ogni effetto i certificati di abilitazione esibiti.

L'Ispettorato si pronuncierà sulla domanda, udita la Sezione regionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, e provvederà a rilasciare all'interessato il nuovo certificato di abilitazione per il quale sia stata riconosciuta la equipollenza, senza altre spese all'infuori dei diritti di bollo dovuti sul nuovo certificato di abilitazione.

Art. 26.

Per la sostituzione prevista dall'art. 24, valgono le seguenti norme:

A) i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto 30 agosto 1927 e validi per la condotta di tutti i tipi di generatore, i certificati di 1° grado rilasciati a sensi del decreto 30 agosto 1927 ed i certificati di 1° grado rilasciati a sensi del decreto 22 aprile 1935, sono equipollenti al

nuovo certificato di 1° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;

B) i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto 30 agosto 1927 e validi per la condotta di determinati tipi di generatori — esclusi quelli per la condotta di piccoli generatori fissi o semifissi o di locomobili — i certificati di 2° grado e di 3° grado rilasciati a sensi del decreto 30 agosto 1927 — esclusi quelli per piccoli generatori fissi o semifissi per superficie di riscaldamento non superiore a 15 m² ed esclusi quelli per locomobili — sono equipollenti all'uno od all'altro dei due certificati particolari di 2° grado previsti dall'art. 1 del presente decreto oppure al certificato generale di 2° grado, a seconda che i vecchi certificati si riferiscano all'abilitazione per la condotta di caldaie multitubolari ed assimilabili ovvero per la condotta di caldaie Cornovaglia ed assimilabili, oppure per la condotta di caldaie multitubolari ed, insieme, di caldaie Cornovaglia ed assimilabili;

C) i certificati di 2° grado, rilasciati a sensi del decreto 22 aprile 1935, sono equipollenti al nuovo certificato generale di 2° grado, di cui all'art. 1 del presente decreto;

D) i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto 30 agosto 1927 e validi per la condotta di piccoli generatori semifissi, i certificati di 2° e di 3° grado, rilasciati a sensi del decreto 30 agosto 1927 e validi per la condotta di piccoli generatori fissi e semifissi con superficie di riscaldamento non superiore a 15 m², sono equipollenti rispettivamente all'uno od all'altro dei corrispondenti certificati particolari di 3° grado di cui all'art. 1 del presente decreto;

E) i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto 30 agosto 1927 e validi per la condotta di locomobili ed i certificati di 3° grado, per locomobili, rilasciati a sensi del decreto 30 agosto 1927, sono equipollenti al certificato di 4° grado di cui all'art. 1 del presente decreto;

F) i certificati di 3° grado rilasciati a sensi del decreto 22 aprile 1935, sono equipollenti al certificato particolare di 3° grado per piccoli semifissi ed al certificato di 4° grado, previsti dall'art. 1 del presente decreto.

I titolari di certificati di abilitazione, rilasciati in base a norme precedenti all'entrata in vigore del presente decreto e dichiarati equipollenti ai nuovi certificati particolari di 2° o di 3° grado, hanno diritto di essere ammessi, senza obbligo di tirocinio alcuno, agli esami rispettivamente per il nuovo certificato generale di 2° o di 3° grado, ferme restando tutte le altre norme che regolano detti esami.

Art. 27.

Ricorsi.

Avverso le deliberazioni dei Circoli dell'Ispettorato corporativo ai sensi e per gli effetti degli articoli 25 e 26 del presente decreto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni stesse, avanzare ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizione finale.

Art. 28.

Le disposizioni del titolo V (articoli da 29 a 51 incluso) del decreto Ministeriale 22 aprile 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1935-XIII, n. 117, concernenti la condotta dei generatori di vapore ed i certificati di abilitazione, sono abrogate e sostituite con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(Pagina 1) ALLEGATO A

MODELLO DEL LIBRETTO DI TIROCINIO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

LIBRETTO PERSONALE N. . . . .

ATTESTANTE IL TIROCINIO PRATICO COME FUOCHISTA

fatto da . . . . *figlio di* . . . .

nato a . . . . *li* . . . .

. . . .

(Pagina 2)

FOTOGRAFIA

(Pagina 3)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Libretto personale N. . . . . . *rilasciato al signor* . . . .
. . . . *figlio di* . . . .
nato a . . . . *il giorno* . . . . *residente*
a . . . . *esercente la professione di* . . . .
. . . .
il quale intende compiere il tirocinio prescritto per l'ammissione agli esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

. . . . *addì* . . . .
(Luogo e data del rilascio del libretto)

Bollo dell'Ufficio

IL PRESIDENTE

. . . .

. . . . *addì* . . . .
(Luogo e data della consegna del libretto)

Bollo dell'Ufficio

Il . . . .
. . . .

FIRMA DELL'ASPIRANTE CONDUTTORE

. . . .

(Da pag. 4 a pag. 7)

Certificato continuativo di tirocinio del titolare del libretto n. . . . .

Periodo di tirocinio per ciascun generatore di vapore (1)	GENERATORE DI VAPORE			Firma dei conduttori patentati sotto la guida dei quali fu compiuto il tirocinio con mansioni effettive di fuochista e non di manovale	Visto del proprietario o direttore od affittuario
	Numero di matricola e sigla della provincia di origine	Tipo (2)	Località o stabilimento od officina in cui si trova		
Dal . . . . . . 19 . . (3) al . . . . 19 . .				. . . . Fornito del certificato N. . . . rilasciato o vistato l'anno . . . dal . . . . valido per la condotta di	
Dal . . . . . . 19 . . al . . . . 19 . .				. . . . Fornito del certificato N. . . . rilasciato e vistato l'anno . . . dal . . . . valido per la condotta di	

(1) L'inizio del tirocinio non deve essere di data anteriore a quella della concessione del libretto.
(2) Si dovrà indicare se trattisi di generatore fisso, o semifisso, precisandone anche il tipo (se a grande o medio volume d'acqua, oppure a piccolo volume d'acqua), o locomobile; se ne preciserà la superficie in m², e, se del caso, la potenzialità in tonnellate orarie di vapore prodotto.
(3) Si rinnova la dichiarazione di tirocinio ad ogni cambio di generatore o di conduttore patentato.

(Da pag. 8 a pag. 10)

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista e non come manovale dal titolare del presente libretto Sig. . . . . nel servizio del generatore di vapore N. . . . . . . di matricola appartenente all'utente Sig. . . . .

(2) . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . dichiara che nella visita fatta al . . . . ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato Sig. . . . . nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1) . . . .

FIRMA E QUALIFICA DEL DICHIARANTE (3)

. . . .

. . . .

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista e non come manovale dal titolare del presente libretto Sig. . . . . nel servizio del generatore di vapore N. . . . . . . di matricola appartenente all'utente Sig. . . . .

(2) . . . .

Il sottoscritto (3) . . . . dichiara che nella visita fatta al . . . . ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato Sig. . . . . nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1) . . . .

FIRMA E QUALIFICA DEL DICHIARANTE (3)

. . . .

. . . .

(1) Luogo e data della dichiarazione.
(2) Firma del conduttore patentato con l'indicazione del numero e gli estremi del certificato posseduto.
(3) Nome e cognome dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

(Pagine 11 e 12)

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE E TITOLI EQUIPOLLENTI POSSEDUTI DAL TITOLARE PER RIDUZIONI DI TIROCINIO

Il titolare del presente libretto di tirocinio signor . . . . è in possesso dei titoli appresso indicati:

a) Equipollenti totalmente e parzialmente al tirocinio (art. 10).

. . . .

. . . .

b) Titoli per riduzioni di tirocinio (art. 6, lettere *a*) e *b*).

. . . .

. . . .

c) Certificati già posseduti dal titolare (art. 6, lettere *c*) e *d*) art. 10 ultimo capoverso).

. . . .

. . . .

IL CAPO CIRCOLO DELL'ISPETTORATO CORPORATIVO

(Pagina 13)

Risultato degli esami ai quali si è presentato il titolare del libretto di tirocinio n. . . . .

SEDE D'ESAME	DATA			Tipo del certificato di capacità richiesta	Risultato dell'esame	Firma del presidente della Commissione esaminatrice
	Mese	Giorno	Anno			

Nelle pagine seguenti si dovranno riprodurre gli articoli da 27 a 31 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli articoli 7, 9 e 12 del presente decreto Ministeriale ed i programmi degli esami di abilitazione (allegato C).

ALLEGATO B

(Pagina 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

MOD. B.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

ISPETTORATO CORPORATIVO

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

A CONDURRE GENERATORI DI VAPORE

Legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce la

ASSOCIAZIONE NAZ. PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

AVVERTENZA. — Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti.

(Pagina 2)

Fotografia

N. B. — La firma del titolare deve essere apposta anche sulla fotografia.

Firma del titolare . . . .

Nome, cognome e paternità (1) . . . .

. . . .

Luogo di nascita . . . .

Prov. di . . . . data di nascita. . . . .

Residenza abituale . . . .

. . . .

(1) Ben leggibile.

(Pagina 3)

CONNOTATI DEL TITOLARE DEL CERTIFICATO

Statura (metri) . . . .

Corporatura. . . . .

Colorito del viso. . . . .

Capelli . . . .

Barba. . . . .

Sopracciglia . . . .

Fronte . . . .

Occhi . . . .

Naso . . . .

Bocca . . . .

Segni particolari. . . . .

Firma del funzionario
che provvede alla consegna del libretto

. . . .

Ufficio al quale è addetto . . . .

(Pagine 4 e 5)

N. . . . . . . di protocollo

ISPETTORATO CORPORATIVO

Circolo di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

di . . . . Grado (1)
per equipollenza di titoli (art. 20)

Il Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo di. . . . .
. . . .
Visto il (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
rilasciato . . . . in data . . . .

AUTORIZZA

il Signor . . . .
a condurre (3). . . . .
. . . .
. . . . addì . . . . 19 . . . . - Anno . . E. F.

IL CAPO CIRCOLO

. . . .

(1) Indicare il grado, specificando quando trattisi del 2° e del 3° grado che il certificato è *generale*.
(2) Precisare il titolo o il certificato del quale è in possesso il titolare e la relativa *equipollenza* a sensi dell'art. 20 del presente D. M.
(3) Indicare il tipo od i tipi e, occorrendo, la superficie oppure la potenzialità.

(Pagine 6 e 7)

N. . . . . . . di protocollo

ISPETTORATO CORPORATIVO

CIRCOLO DI . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI . . . GRADO (1)
per equipollenza di precedenti certificati
(art. 26)

Il Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo di . . . .
. . . .
Visto il (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
rilasciato . . . . in data . . . .

AUTORIZZA

il Signor . . . .
a condurre (3) . . . .
. . . .
. . . . addì . . . . 19 . . . - Anno . . E.F.

IL CAPO CIRCOLO

. . . .

(1) Indicare il grado, specificando — quando trattisi del 2° e del 3° grado — se il certificato è *generale* oppure *particolare*.
(2) Precisare il certificato del quale il titolare è in possesso.
(3) Indicare il tipo o i tipi e, occorrendo, la superficie oppure la potenzialità.

(Pagine 8, 9 e 10)

N. . . . . . di protocollo

ISPETTORATO CORPORATIVO

CIRCOLO DI . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI . . . . GRADO (1)

Il Capo Circolo dell'Ispettorato Corporativo di . . . .
. . . .

Visto il risultato degli esami sostenuti presso la Commissione esaminatrice di. . . . .
. . . . in data . . . .
. . . .

AUTORIZZA

il Signor . . . .
a condurre (2) . . . .
. . . .
. . . .

. . . . addì . . . . 19 . . - Anno . . E. F.

IL CAPO CIRCOLO

. . . .

(1) Indicare il grado, specificando — quando trattisi del 2° e del 3° grado — se il certificato è *generale* oppure *particolare*.

(2) Precisare il tipo e, occorrendo, la superficie oppure la potenzialità.

(Pagina 11)

PROVVEDIMENTI A CARICO DEL CONDUTTORE

per infrazioni agli articoli 27-32 Regolamento 12 maggio 1927, n. 824

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

ALLEGATO *C.*

Programmi di esami per abilitazione a conduttore di generatori di vapore.

CAPO I.

ESAME TEORICO.

A) *PROGRAMMA GENERALE.*

Richiesta per le patenti di tutti i gradi.

Nozioni sul sistema metrico decimale. Pesi e misure - Problemi sulle misure lineari, di superficie e cubiche.

Nozioni di fisica. Velocità - Accelerazione - Forza - Massa - Lavoro o unità di lavoro - Potenza - Unità di potenza (HP e KW) - Energia - Leve.

Nozioni generali sulla trasmissione del calore - Calore specifico e calorie - Isolanti termici.

Temperature e termometri: gradi termometrici.
Pressioni: barometri, manometri.
Volume e peso specifico.
Produzione del vapore: vapore saturo, umido, surriscaldato.

Calorie del vapore.

Cenni sui combustibili - Proprietà generali dei combustibili - Antracite, litentrace, ligniti, torbe, coke, conglomerati, legna, residui vegetali. Poteri calorifici.

Combustibili nazionali: caratteristiche e particolarità dei combustibili nazionali - Principali combustibili fossili nazionali: Carbone liburnico dell'Arsa - Ligniti picee sarde e toscane - Ligniti xiloidi e torbose - Torbe - Semicoke - Coke - Conglomerati - Mattonelle della Arsa - Mattonelle della Soc. Mineraria del Valdarno, ecc.

Residui agricoli nazionali: pula di grano, pula di riso, sansa esausta di olive, vinaccia esausta, residui del tannino, ecc.

Combustione - Il fenomeno della combustione - La funzione dell'aria - Accensione del fuoco - Distribuzione del combustibile sulla griglia, altezza del combustibile sulla graticola, governo del fuoco e utensili per effettuarlo, caricamento a mano e modo di condurlo - Calore della fiamma e del fumo, condizioni di migliore combustione, pulizia della graticola, cenerari, ceneri e scorie, sospensione e spegnimento del fuoco.

Focolari e forni - Tipi di graticole per caricamento a mano in relazione alle diverse specie di combustibili fossili e vegetali.

Camini e condotti del fumo - Registro del fumo, giri di fiamma, tiraggio naturale e tiraggio artificiale. Come si ottiene e come si misura.

Elementi generali sui generatori di vapore - Caratteristiche costruttive fondamentali di un generatore di vapore, camera d'acqua, camera di vapore, capacità, superficie di riscaldamento, camera di combustione.

Accessori delle caldaie:

a) apparecchi di sicurezza: valvole a peso e a molla - tappi di sicurezza - fischi d'allarme;

b) apparecchi di spia: manometri - indicatori di livello e rubinetti di prova;

c) apparecchi di alimentazione: iniettori, pompe in genere - a pistoni (a mano, a trasmissione, cavallini a vapore, ecc.) - centrifughe (elettriche, turbo-pompe, ecc.).

Gruppi di alimentazione: rubinetto di intercettazione e valvole di ritegno.
Altri accessori: rubinetti di scarico - Porte di pulizia e di visita.
Valvole di presa e chiusura automatica.

Condotta delle caldaie - Requisiti del conduttore - Avvertenze da usarsi prima di mettere in azione una caldaia - Messa in pressione - Mantenimento, aumento e diminuzione della pressione - Arresto dell'esercizio della caldaia - Inconvenienti che possono verificarsi durante il lavoro e modo di comportarsi del conduttore e specialmente quando vi sia pericolo di esplosione - Cause di esplosione - Doveri del conduttore quando la caldaia è in riposo e quando è in funzione.

Pulizia e manutenzione ordinaria della caldaia - Le acque di alimentazioni: sedimenti fangosi - Incrostazioni - Depositi oleosi - Effetti delle incrostazioni sulla sicurezza e per l'economia - Metodi di prevenirle e di toglierle - pulizia e visita della caldaia - Fughe - Difetti delle lamiere: screpolature, sfaldature, fessure, rigonfiamenti e gobbe, corrosioni, ecc.

Norme per preparare le caldaie alle visite e prove regolamentari - Manutenzione del locale delle caldaie.

Apparecchi ausiliari - Preriscaldatori d'acqua, riscaldatori a vapore e riscaldatori nel giro del fumo - Surriscaldatori di vapore.

Norme regolamentari - Le disposizioni regolamentari sui seguenti argomenti: Denuncie - Accessori prescritti dal regolamento - Visite e prove - Targa del costruttore - Bollo regolamentare - Verifiche periodiche e libretto matricolare.

Il candidato, oltre il programma generale che precede, deve rispondere anche ai seguenti programmi particolari aggiuntivi, in relazione al grado e categoria di patente che intende conseguire.

B) *PROGRAMMI PARTICOLARI AGGIUNTIVI.*

I) *Per gli aspiranti alla patente di 4° grado.*

Descrizione particolareggiata dei vari tipi di locomobili per uso agricolo ed industriale (compressori stradali, locomotive, ecc.) - Descrizione di motrici a vapore a semplice e doppio effetto ed espansioni multiple - Modo di funzionamento - Valvole di messa in marcia - Regolatori - Distribuzione - Punti morti - Spazi nocivi - Anticipo all'ammissione ed allo scarico - Messa in marcia del motore ed arresto - Regolaggio della distribuzione.

II) *Per gli aspiranti alla patente di 3° grado generale.*

Descrizione particolareggiata di piccole caldaie fisse a grandi, medi e piccoli volumi d'acqua e caldaie semifisse a tubi da fumo e da acqua.

Per i particolari 1 e 2 del 3° grado, il candidato potrà limitare le sue conoscenze rispettivamente alle caldaie fisse e semifisse come ora detto.

III) *Per gli aspiranti alla patente di 2° grado (certificato plurimo e particolari).*

Complementi di cognizioni sulla combustione - Combustione teorica e reale - Eccesso d'aria - Aria supplementare - Incombusti gassosi - Calore sensibile e latente dei gas combusti.

Forni e gassogeni - Distillazione e gassificazione - Gas all'aria, gas d'acqua e gas misto e relativi poteri caloriferi.

Gassogeni e semi gassogeni - Bruciatori di gas - Forni e griglie meccaniche - Vari tipi di griglia a catena e a sotto-alimentazione e speciali - Griglie soffiate e compartimentate - Tiraggio aspirato e soffiato - Effetto della volta di accensione - Focolari a combustibili liquidi: vari tipi di bruciatori - Norme da osservare per l'accensione e lo spegnimento dei bruciatori - Combustione a carbone polverizzato: preparazione del combustibile ed apparecchi per bruciarlo - Il pre-riscaldamento dell'aria comburente: modi di ottenerlo e suoi effetti sulla combustione - Speciali accorgimenti da adoperarsi per i combustibili nazionali - Tipi principali di refrattari - Materiali ad alto grado di refrattarietà - Punto di rammollimento e di fusione - Influenza della composizione delle ceneri sulla durata del refrattario.

Zona delle camere di combustione più suscettibili di essere deteriorate: schermature a tubi d'acqua.

Acque di alimentazione - Durezza totale, temporanea e permanente - Graduazione delle durezze - Metodi di depurazione - Principali tipi di depuratori a freddo ed a caldo - Metodi per saggiare la durezza residua e l'alcalinità delle acque. Effetti dell'eccessiva alcalinità delle acque di alimentazione dei generatori - Distillatori e depuratori.

Accessori speciali - Valvole di chiusura automatica - Valvole di riduzione - Accessori delle tubazioni (separatori d'acqua, scaricatori automatici, giunti di dilatazione, ecc.) - Alimentatori automatici.

Apparecchi ausiliari - Economizzatori a tubi orizzontali e verticali alettati - Economizzatori rotanti - Preriscaldatori d'acqua.

Apparecchi di controllo - Bilancio - Contatori d'acqua e di vapore - Termometri - Pirometri a coppia termoelettrica ed ottici: limiti massimi di temperatura misurabili con ciascun tipo - Teletermometri - Deprimometri - Analizzatori di gas: principali tipi ad assorbimento e tipi basati sui principî fisici.

I candidati che aspirano al solo certificato particolare di 2° grado - tipo 1 - dovranno, oltre quanto precede, conoscere dettagliatamente la costituzione delle caldaie a piccolo volume di acqua a tubi sub-orizzontali e sub-verticali con ogni tipo di combustione, nonchè le caldaie semifisse - Quelli invece, aspiranti al tipo 2, oltre lo stesso che precede, i generatori fissi a grandi e medi volumi d'acqua (Tipo Cornovaglia e derivati, con o senza tubi da fumo; a grandi corpi e simili) e le semifisse.

Gli aspiranti al certificato plurimo di 2° grado dovranno rispondere su tutto quanto è richiesto per certificati particolari tipo 1 e 2.

IV) *Per gli aspiranti al certificato di 1° grado.*

Programma generale e tutti i programmi particolari aggiuntivi - Descrizione particolareggiata di caldaie speciali e nuove (Velox, La Mont, ecc.) - Modalità per l'esecuzione delle prove di rendimento termico - Ampia conoscenza dei metodi e sistemi di trattamento delle acque di alimentazione.

Condensatori a superficie ed a miscela - Salinità delle acque: metodi chimici e fisici per determinarla - Conseguenze della presenza di aria e sali nelle acque di alimentazione agli effetti della conservazione dei materiali ferrosi.

Schema del ciclo termico di una centrale termoelettrica a condensazione ed a ricupero di vapore.

Organizzazione tecnica di una centrale di produzione di vapore.

CAPO II.

ESAME PRATICO.

Condotta del fuoco - Guarnizioni e loro messa in opera - Smontatura e montatura delle porte di visita e delle portine di pulizia - Visita interna delle caldaie - Impiego dell'allargatubi - Pulitura di un forno, di un corpo cilindrico e di un fascio tubolare - Ripassatura della rubinetteria (comune a tutti i gradi).

Operazioni pratiche su una motrice - Messa in marcia di una motrice alternativa e suo arresto - Inversioni di marcia - Regolazione di distribuzione a cassetto - Piazzamento della locomobile e della trebbiatrice - Messa in marcia della coppia (comune al 1° e 4° grado).

Revisione apparecchi di controllo della combustione - Pulizia degli analizzatori ad assorbimento e sostituzione dei reattivi - Pratico uso dell'analizzatore Orsat - Taratura degli analizzatori funzionanti su principî fisici (Siemens, ecc.). (Solo per il 1° grado).

Programma speciale d'esame per il conferimento del certificato di 1° grado ai capi e sotto-capi meccanici della R. Marina (articolo 20, 4° comma, ed articolo 10, ultimo comma).

Generatori di vapore.

Descrizione particolareggiata dei vari tipi di locomobili per uso agricolo ed industriale (compressori stradali, locomotive, ecc.) - descrizione di motrici a vapore semplice e doppio effetto ed espansioni multiple - Modo di funzionamento - Valvole di messa in marcia; regolatori; distribuzione - Punti morti - Spazi nocivi - Anticipo all'ammissione ed allo scarico - Messa in marcia del motore ed arresto Regolaggio della distribuzione. Descrizione particolareggiata di caldaie speciali (Velox, La Mont, ecc.). Modalità per l'esecuzione delle prove di rendimento termico - Ampia conoscenza dei metodi e sistemi di trattamento dell'acqua di alimentazione.

Apparecchi ausiliari.

Economizzatori a tubi orizzontali e verticali alettati - Economizzatori rotanti - Preriscaldatori d'aria.

Forni e gassogeni.

Distillazione e gassificazione - gas all'aria, gas d'acqua e gas misto e relativi poteri calorifici - gassogeni e semigassogeni - bruciatori di gas - forni e griglie meccaniche - vari tipi di griglia a catena e a sottoalimentazione e speciali - griglie soffiate e compartimentate - Tiraggio aspirato e soffiato - Effetto della volta di accensione - Focolari a combustibili liquidi; vari tipi di bruciatori - Norme da osservare per l'accensione e lo spegnimento dei bruciatori - Combustione a carbone polverizzato; preparazione del combustibile ed apparecchi per bruciarlo - Il preriscaldamento dell'aria comburente: modi di ottenerlo e suoi effetti sulla combustione - Speciali accorgimenti da adoperarsi per i combustibili nazionali - Tipi principali di refrattari - Materiali ad alto grado di refrattarietà - Punto di rammollimento e di fusione - Influenza della composizione delle ceneri sulla durata del refrattario.

Zona delle camere di combustione più suscettibili di essere deteriorate: schermature a tubi d'acqua.

Apparecchi di controllo.

Bilancie - Contatori d'acqua e di vapore - Termometri - Pirometri a coppia termoelettrica ed ottici; limiti massimi di temperatura misurabili con ciascun tipo - Teletermometri - Deprimometri - Analizzatori di gas: principali tipi di assorbimento e tipi basati sui principî fisici.

Combustibili nazionali.

Caratteristiche e particolarità dei combustibili nazionali - Principali combustibili fossili nazionali; Carbone liburnico dell'Arsa - Ligniti picee sarde e toscane - Ligniti xiloidi e torbose - Torbe - semicoke - coke - Conglomerati - Mattonelle dell'Arsa - Mattonelle della Soc. Mineraria del Valdarno ecc.

Residui agricoli nazionali: Pula di grano, pula di riso, sansa esausta di olive, vinaccia esausta, residui del tannino, ecc.

Schema del ciclo termico di una centrale termoelettrica a condensazione ed a recupero di vapore.

Organizzazione tecnica di una centrale di produzione di vapore.

Norme regolamentari.

Le disposizioni regolamentari sui seguenti argomenti: denuncie - accessori prescritti dal Regolamento - Visite e prove - Targa del costruttore - Bollo regolamentare - Verifiche periodiche e libretto matricolare.

Roma, addì 13 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1937-XV.
Determinazione della misura del saggio di interesse sulle concessioni di prestiti effettuate dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;
Udito il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi di pertinenza degli Istituti di previdenza, viene determinato nella misura del 5,80 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di REVEL.

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1937-XV.
Conferma in carica dei componenti il Collegio sindacale dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, ed il decreto Ministeriale 29 luglio 1935;

Decreta:

Il dott. Francesco Cremonese, ispettore superiore del Ministero delle finanze, il rag. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, ed il dott. Giovanni Girardi, ispettore superiore del Ministero delle corporazioni, sono confermati nella carica di sindaci dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, per gli esercizi 1937-38 e 1938-39.

Roma, addì 31 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
Di REVEL.

(3167)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato l'11 settembre 1937-XV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, che regola la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

(3202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Modena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena;

Dispone:

Il sig. Sola comm. dott. Rodolfo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Modena, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3185)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Salvatore » in S. Margherita di Belice (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 2 aprile 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Salvatore » in S. Margherita di Belice (Agrigento), il signor Giambalvo Calogero è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Media dei cambi e dei titoli
del 13 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	67,75
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,31
Danimarca (Corona)	4,1965
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7235
Olanda (Fiorino)	10,455
Polonia (Zloty)	359,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8465
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,25
Id. 3,50% (1902)	71,60
Id. 3,00% (Lordo)	52,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,40
Rendita 5% (1935)	93,45
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,85
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,15
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,75
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,50
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	761661	735 —	Sioli-Legnani Stefano detto Steno fu Carlo, dom. in Milano. Con usufrutto a Fumagalli *Stella* fu Gaetano, dom. ad Inverigo.	Sioli-Legnani Stefano detto Steno fu Carlo dom. in Milano. Con usufrutto a Fumagalli *Angela-Stella*, come contro.
Red. 3,50 %	324109	199,50	Fantinel *Giacomo* fu Gottardo, minore, sotto la p. p. della madre Ceccato Giovanna fu Eugenio ved. Fantinel dom. in Albia (U.S.A).	Fantinel *Eugenio* fu Gottardo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	774127	168 —	Valli Giovannina fu *Carlo-Mansueto*, moglie di Galtarossa Antonio, dom. a Verona. Vincolata per dote.	Valli Giovannina fu *Mansueto* ecc., come contro.
Red. 3,50 %	349664	304,50	*Muciaccio Saverio* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Carbone Marianna di Giuseppe, ved. *Muciaccio* dom. a Trani (Bari).	*Muciaccia Saveria* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Carbone Marianna di Giuseppe, vedova *Muciaccia*, dom. a Trani (Bari).
Id.	58714	56 —	Castore *Sellina* di Secondo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a S. Pietro Val Lemina (Torino).	Castore *Celina-Delfina* di Secondo ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	482786	108,50	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* dom. a Laurino (Salerno). Ipotecata a favore dello Stato per cauzione dovuta da Zacconi *Clito*.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio* dom. a Laurino (Salerno). Ipotecata a favore dello Stato per cauzione dovuta da Zacconi *Clilio*.
Id.	620897	70 —	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* dom. a Lagonegro (Potenza). Ipotecata come sopra.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	38635 57281	17,50 108,50	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* fu Raniero dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clito*.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio* fu Raniero dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clilio*.
Id.	57280	455 —	Zacconi Maria di *Clito*, nubile, dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta a Zacconi *Clito*.	Zacconi Maria di *Clilio*, nubile, dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta a Zacconi *Clilio*.
Id.	241557	980 —	Podenzana-Bonvino Carlo fu Silvio, dom. a Genova. Con usufr. a Boccardi *Marcella* fu Carlo ved. di Podenzana-Bonvino Silvio, domiciliata a Genova.	Podenzana-Bonvino Carlo fu Silvio, dom. a Genova Con usufr. a Boccardi *Irene-Giacomina-Marcella*, ecc. come contro.
Id.	241558	980 —	Podenzana-Bonvino Marcella fu Silvio dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	241559	490 —	Podenzana-Bonvino Luigia fu Silvio, dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	241560	490 —	Podenzana-Bonvino Maria-Luigia, Silvia e Francesco di Carlo, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	405744	126 —	Amato Francesco di *Diomede*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Irsina (Matera).	Amato Francesco di *Mauro-Diomede*, ecc., come contro.
Id.	314833	990,50	*Berger Paolo fu Pietro*, dom. a Torino. Con ipoteca a favore dell'O. P. Barolo di Torino.	*Berger-Toniet Pietro-Paolo di Giovanni-Pietro*, dom. a Torino, ecc. come contro.
Id.	375852	84 —	*Berger Paolo fu Pietro* dom. a Venaria Reale (Torino). Con ipoteca a favore dell'O. P. Barolo di Torino.	*Berget-Toniet Pietro-Paolo di Giovanni-Pietro*, dom. a Venaria Reale (Torino). Con ipoteca come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	370024	472,50	*Merenda Teresa* di Filippo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Argnello (Cuneo).	*Marenda Celestina-Teresa* di Filippo ecc. come contro.
Id.	144466	147 —	Bianchi Bianca fu *Pasquale-Marzio*, moglie di Maggiore Giacomo. Con usufr. vit. a favore di Bianchi *Venturina* fu Luigi, ved. di Bianchi *Pasquale-Marzio*.	Bianchi Bianca fu *Mario-Pasquale*, moglie di Maggiore Giacomo. Con usufr. vit. a favore di Bianchi *Bonaventura* fu Luigi, vedova di Bianchi *Marzio-Pasquale*.
Id.	144465	147 —	Bianchi Bice o Beatrice fu *Pasquale-Marzio*, nubile. Con usufr. come la precedente.	Bianchi Bice o Beatrice fu *Marzio-Pasquale* nubile. Con usufr. come la precedente.
Rend. 5 %	46178	100 —	Caputo *Antonio* fu Francesco, minore, sotto la tutela del presidente protempore del Comitato Provinciale Pro Orfani di Guerra in Salerno.	Caputo *Antonia* fu Francesco ecc., come contro.
Red. 3,50 %	209993	350 —	Bocca Giuseppa di *Giovanni*, moglie di Cesa Luigi, dom. a Vigevano. Con usufr. vit. a favore di Bocca *Giovanni* fu Tommaso.	Bocca Giuseppa di *Angelo-Giovanni*, moglie di Cesa Luigi, dom. a Vigevano. Con usufr. vit. a favore di Bocca *Angelo-Giovanni* fu Tommaso.
Rend. 5 %	5419	100 —	Giambruno *Marianna* di Salvatore, nubile, domiciliata a Palermo. Con usufr. vit. a Giambruno Salvatore fu Francesco ed Alfano Caterina fu Gaetano, ved. di Giambruno Vincenzo dom. in Palermo.	Giambruno *Anna-Caterina-Rosalia-Marianna*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	271042	168 —	Leboffe *Nunzia* fu Giovanni-Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Marcarelli Antonietta ved. Leboffe dom. a Napoli.	Leboffe *Annunziata* fu Giovanni-Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Id.	349014 197586	87,50 10,50	Simonetta Gemma fu *Estero-Augusto*, minore, sotto la p. p. della madre Simonetta Luigia fu Ferdinando, ved. di Simonetta *Estero-Augusto* dom. a Pella (Novara).	Simonetta Gemma fu *Ester-Augusto*, minore, sotto la p. p. della madre Simonetta Luigia fu Ferdinando, ved. di Simonetta *Ester-Augusto*, dom. a Pella (Novara).
Id.	183887	59,50	*Di Marco* Luigi di Giuseppe, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a S. Basile (Cosenza).	*De Marco* Luigi di Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	382832	399 —	Schioppa *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di *De Bonis* Alfredo dom. a Napoli.	Schioppa *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, moglie di *Bonis* Alfredo dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	353916	245 —	Servetti *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo).	Servetti *Francesco-Antonio-Paolo* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo).
Red. 3,50 %	371624	1.858,50	*Mirabelli Roberto fu Nicola, quale esecutore testamentario di Imbriani Poerio-Matteo-Renato fu Paolo Emilio, dom. a Napoli. Vincolato di usufr. vit. a favore di Scodnick Irene fu Francesco-Saverio, ved. di Imbriani Poerio-Matteo-Renato, dom. a Napoli.*	*Scodnick Irene fu Francesco-Saverio, ved. di Imbriani Poerio-Matteo-Renato, dom. a Napoli. Con vincolo di destinazione ai fini considerati nel testamento olografo* 9-7-1885 *di Poerio-Matteo-Renato Imbriani pubblicato in atti Pastena di Afragola con verbale* 11-12-1901.
Cons. 3,50 %	824588	52,50	La Terza *Biase* fu *Umberto-Gaetano detto Gaetano*, minore, sotto la p. p. della madre Cersosimo *Rosina-Maria* o *Maria* ved. La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).	La Terza *Biasino* fu *Gaetano*, minore, sotto la p. p. della madre Cersosimo *Maria*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	237572	17.500 —	Fumo Andrea-Luigi di Andrea, dom. a Roma. Con usufr. vit. a favore di Rossi Lucia di Giovanni in Fumo Andrea.	Fumo Andrea-Luigi di Andrea, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma. Con usufr. vit. come contro.
Cons. 3,50 %	162017 162108	175 — 175 —	Tichelli *Erminia* di Giuseppe-Maria, nubile, minore sotto la p. p. del padre dom. a Domodossola (Novara).	Tichelli *Rosa-Felicita* di Giuseppe-Maria ecc., come contro.
Red. 3,50 % Cons. 3,50 %	385789 822438	7.864,50 10.570 —	Savona Ignazio, Giovanna, *Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori, sotto la p. p. della madre Savona Maria-Agata di Emanuele, ved. di Savona Ignazio, dom. a Palermo.	Savona Ignazio, Giovanna, *Maria-Luisa* e Vittoria fu Ignazio, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	386123	12.040 —	Savona Ignazio, *Giovanni*, *Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori ecc. come la precedente.	Savona Ignazio, *Giovanna*, *Maria-Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori ecc. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	335405	346,50	*Valentini* Clelia di Raffaele, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Montesano (Salerno).	*Volentini* Clelia di Raffaele, ecc. come contro.
Cons. 5 %	65383	10.000 —	Seminario Arcivescovile di Palermo. Con usufrutto vital. a Patti *Carolina* fu Francesco ved. di Landolina Filippo, dom. a Palermo.	Seminario Arcivescovile di Palermo. Con usufrutto vit. a Patti *Maria-Carolina* fu Francesco ved. di Landolina Filippo, dom. a Palermo.
Red. 3,50 %	329473	61.225,50	Opera Pia Laicale Ospizio e Scuole di S. Giovanni in Valle di Andorno (Novara). Con usufrutto vit. a Defilippi *Luigia* fu *Giovanni* ved. di Bosazza Giovanni.	Opera Pia Laicale Ospizio e Scuole di S. Giovanni in Valle di Andorno (Novara). Con usufrutto vit. a Defilippi *Maria-Aloysia* fu *Giovan-Battista* ved. di Bosazza Giovanni.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3012)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario capo dei comuni di Busto Arsizio e Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Busto Arsizio (Varese), e di Cava dei Tirreni (Salerno) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado o l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 20 novembre 1937-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti, ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'Interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3181)

Concorsi ai posti di segretario capo dei comuni di Acerra, Luino, Resina, Sant'Elpidio a Mare e S. Giovanni in Persiceto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Acerra, Luino, Resina,

S. Elpidio a Mare e S. Giovanni in Persiceto, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado o l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 20 novembre 1937-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti, ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'Interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3182)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio 1° marzo 1936-XIV, n. 2918, e successive modifiche, col quale veniva indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto nei comuni di Ancarano, Castelli e Valle Castellana;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

1° Di Egidio Giuseppe fu Paolo, titoli p. 10,45; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 110,45/150;

2° Di Giacomo Gennaro fu Giuseppe, titoli p. 7,27; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 107,27/150;

3° Fazzi Giuseppe di Ernesto, titoli p. 5,72; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 105,72/150;

4° Claps Andrea di Leonardo, titoli p. 4,68; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 104,68/150.

5° De Prophetis Nicola di Alessandro, titoli p. 4,35; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 104,35/150.

6° Capuani Mario di Francesco, titoli p. 3,90; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 103,90/150.

7° Medori Pasquale fu Domenico, titoli p. 2,27; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 102,27/150.

8° Curti Ermanno di Amedeo, titoli p. 2,00; prova di medicina p. 50; prova di chirurgia ostetricia p. 50; totale p. 102,00/150.

9° Sivitilli Ernesto di Nicola, titoli p. 6,81; prova di medicina p. 45; prova di chirurgia ostetricia p. 45; totale p. 96,81/150.

10° Di Giuseppe Francesco fu Nicola, titoli p. 5,54; prova di medicina p. 45; prova di chirurgia ostetricia p. 45; totale p. 95,54/150.

11° Malzone Vittorino fu Albino, titoli p. 2,90; prova di medicina p. 45; prova di chirurgia ostetricia p. 45; totale p. 92,90/150.

12° Giampietri-Leoni Vincenzo di Cesare, titoli p. 1,90; prova di medicina p. 45; prova di chirurgia ostetricia p. 45; totale p. 91,90/150.

13° Pilotti Francesco di Domenicantonio, titoli p. 5,63; prova di medicina p. 42; prova di chirurgia ostetricia p. 42; totale p. 89,63/150.

La predetta graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: BIANCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero col quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso per posti di medico condotto bandito con provvedimento 1° marzo 1936-XIV, n. 2918;

Visto l'art. 55, secondo comma del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco segnato:

1. Di Egidio Giuseppe fu Paolo - Castelli;
2. Di Giacomo Gennaro fu Giuseppe - Ancarano;
3. Fazzi Giuseppe di Ernesto - Valle Castellana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: BIANCHI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.